

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3904/88 DEL CONSIGLIO**

del 12 dicembre 1988

**recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'approvazione delle disposizioni che completano o armonizzano le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 2205 della nomenclatura combinata occorre prorogare di un anno le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.4090/87 <sup>(4)</sup>; che inoltre l'esperienza acquisita dimostra che tale proroga non rischia di creare alcun inconveniente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79, la data del 31 dicembre 1988 è sostituita da quella del 31 dicembre 1989.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.<sup>(4)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 26.